


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – PARTE GENERALE

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”



CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E
IMOLESE SOC. COOP

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data:
29 / 09 / 2023



Sommario

1. Principali definizioni	4
2. Principali riferimenti normativi	5
2.1. Principali riferimenti normativi esterni	5
2.2. Principali riferimenti normativi interni	6
3. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e la sua evoluzione	8
3.1. Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231	8
3.2. I reati presupposto	9
3.3. Le sanzioni	9
3.4. L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001.....	11
3.4.1. Le previsioni del Decreto.....	11
3.4.2. Cenni sulle linee guida categoriali.....	12
4. Descrizione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. Coop. (LA BCC): assetto di governance e organizzativo	13
4.1. Descrizione della BCC	14
4.2. Modello di Governance	14
4.3. Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo	18
4.3.1. Ambiti di Direzione e Coordinamento.....	19
4.3.2. Contratti di servizio Infragruppo	19
5. Il sistema di deleghe e procure	20
6. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione	20
7. Procedure manuali e informatiche	21
8. Il modello di organizzazione, gestione e controllo	21
8.1. La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento.....	21
8.2. Struttura e componenti del Modello	23
9. Codice etico	25
10. Sistema disciplinare	25
11. L'Organismo di Vigilanza	25
11.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti	25
11.2. I casi di ineleggibilità e decadenza	26
11.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione	26
11.4. Poteri e responsabilità	27



11.5.	Il Regolamento dell’OdV.....	29
11.6.	Il budget di dotazione.....	29
11.7.	Flussi informativi e segnalazioni.....	30
12.	Aggiornamento.....	34
13.	Comunicazione, diffusione del Modello e formazione.....	35
13.1.	Comunicazione e diffusione del Modello.....	36
13.2.	L’attività di formazione	36
	ALLEGATO 1: CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO	38



1. Principali definizioni

Significato da attribuire ad alcuni termini presenti nel documento:

- **LA BCC:** Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.
- **Gruppo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente.
- **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività della BCC nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di un reato presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
- **Banche Affiliate:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo BCC Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di Direzione e Coordinamento di Iccrea Banca in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato (di seguito anche solo "BCC" o "Banche").
- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iccrea.
- **Authorities:** Autorità pubbliche esercenti funzioni di istruzione, controllo e verifica, anche di rilievo settoriale come le Autorità di Vigilanza dell'ambito bancario e finanziario, in primis BEI/Banca d'Italia.
- **Codice Etico di Gruppo (anche solo "Codice Etico"):** il documento che racchiude i principi etici, valoriali e comportamentali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel modello di governo societario del Gruppo, rientrano in tale perimetro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali.
- **Dipendenti:** tutti i collaboratori della Banca, apicali e sottoposti, aventi con la stessa un rapporto di lavoro¹.
- **Destinatari:** i Soci; (per quanto applicabile) gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, nonché i Terzi Destinatari.
- **Decreto Legislativo n. 231/2001 (anche solo "Decreto" o "D.Lgs. 231/01"):** il Decreto Legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
- **Modello (anche solo "Modello 231" o "Modello"):** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001.

¹ Di ogni tipologia, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché i dipendenti di società del Gruppo in distacco presso LA BCC.



- **Organismo di Vigilanza (o “OdV”)**: l’Organismo autonomo ed indipendente preposto alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello adottato, nominato dall’Organo di Amministrazione della Società.
- **Pubblica Amministrazione (o “P.A.”)**: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di “pubblici ufficiali” o di “incaricati di un pubblico servizio”.
- **Reati**: le fattispecie penali espressamente richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 come reati-presupposto cui è collegata la responsabilità amministrativa dell’ente collettivo per illecito.
- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento**: le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 23 del TUB sulle quali la Capogruppo esercita le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (i.e. Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto).
- **Terzi Destinatari**: soggetti, non legati alla Banca Affiliata da vincoli societari o di subordinazione, che sono comunque tenuti al rispetto del Modello, agendo, internamente o esternamente, per conto o a favore della Banca Affiliata, quali ad es., i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli Outsourcers, i collaboratori in virtù di contratto di servizi, agenti e intermediari, ecc.

2. Principali riferimenti normativi

2.1. Principali riferimenti normativi esterni

LA BCC, oltre ad essere assoggettata alle norme di diritto comune, si conforma alle prescrizioni, ove applicabili, della normativa speciale e regolamentare vigente in materia.

In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si richiamano:

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- D.Lgs. n. 385/1993, “*Testo Unico Bancario*”;
- D.Lgs. n. 58/1998, “*Testo Unico della Finanza*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 c.s.m., “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 febbraio 2013 c.s.m., “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni “*Istruzioni di Vigilanza per le banche*”;



- D.Lgs. n. 231/07 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- Circolare Banca d'Italia del 10 marzo 2011, “provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”;
- D. L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 19 “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”;
- Normativa emanata da CONSOB regolante gli Emittenti e gli Intermediari Finanziari;
- Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, “Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati”.

2.2. Principali riferimenti normativi interni

LA BCC ha adottato un insieme di strumenti di *governance*, oggetto di continua verifica e adeguamento con l'evoluzione del contesto normativo, delle prassi operative e dei mercati, periodicamente monitorati per verificarne il livello di applicazione. Tra essi, oltre al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, rilevano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Statuto Sociale;
- Carta dei valori del Credito Cooperativo;
- Codice Etico di Gruppo;
- Delibera quadro sui poteri delegati;
- Regolamento Interno;
- Organigramma;
- Norme per l'uso della firma;
- Norme in materia di procedimento di spesa;
- Norme sul rapporto di lavoro e comportamentali;
- Norme sulla sicurezza aziendale;
- Regolamento assembleare ed elettorale;



- Regolamento Consulta soci;
- Regolamento sui ristorni;
- Regolamento di cassa e dell'operatività di filiale;
- Regolamento sui sistemi di pagamento;
- Regolamento usura;
- Regolamento processo soci;
- Regolamento tesoreria Enti;
- Regolamento sui flussi informativi;
- Policy sulle partecipazioni in imprese non finanziarie e sulle classificazioni degli investimenti indiretti in equity;
- Regolamento disciplinare aziendale;
- Procedura per la selezione del personale;
- Procedura per gli accordi con i mediatori creditizi.

Inoltre, nel contesto del Gruppo BCC Iccrea, LA BCC ha recepito, fra gli altri, i seguenti documenti²:

- Contratto di Coesione³;
- Regolamento del Gruppo Iccrea;
- Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea⁴;
- Linee Guida metodologiche per la definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 per le BCC.

A tali documenti si aggiungono le normative (regolamenti e policy) via via emanate dalla Capogruppo e che LA BCC ha recepito e tempo per tempo recepisce, con delibera del CdA, nelle materie aventi rilevanza 231/01⁵.

² L'elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo.

³ Stipulato tra la Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, parte terza, capitolo 5, e successivi aggiornamenti.

⁴ Direttiva della Capogruppo del 9 aprile 2019 "Regolamento del Gruppo Iccrea e Politiche di Governo Societario" e del 29 dicembre 2021 "Aggiornamento della normativa interna di corporate governance".

⁵ Fra tali normative rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti: la gestione delle risorse umane, la gestione delle esternalizzazioni, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le autorità di vigilanza, gli adempimenti fiscali, gli adempimenti in materia di salute e sicurezza, la sicurezza e la gestione delle informazioni, il ciclo passivo, l'antiriciclaggio, il market Abuse, le segnalazioni verso le autorità di vigilanza, il bilancio, le tematiche fiscali, le relazioni istituzionali e con soggetti terzi (es: media), la cybersecurity, la continuità operativa, la gestione del contenzioso legale, ecc.



3. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e la sua evoluzione

3.1. Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto, a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio⁶ degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. “**apicali**”)⁷;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. “**subordinati**”).

È stato così superato l'antico principio *societas delinquere non potest*⁸ ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

La responsabilità per illecito è imputabile direttamente all'ente collettivo in ragione del fatto che se un suo Esponente Aziendale e/o Dipendente ha potuto realizzare un comportamento delittuoso nel suo interesse/vantaggio, ciò è stato possibile a causa dell'esistenza di una **colpa di organizzazione** ovvero della mancata adozione da parte dell'ente di adeguate misure preventive necessarie ad evitare la commissione dei reati presupposto da parte dei suddetti

⁶ In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito”. Il vantaggio, invece, va necessariamente rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l'ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita. Con specifico riferimento ai reati colposi, l'interesse e il vantaggio devono essere valutati non rispetto all'evento (per definizione non voluto) ma rispetto alla condotta tenuta dal soggetto agente inosservante delle norme cautelari. Nel caso dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il soggetto agente non vuole la morte o la lesione del lavoratore ma, al fine di ottenere un risparmio economico o di tempo per l'impresa, non adotta tutte le misure antinfortunistiche necessarie.

⁷ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

⁸ Era escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale.



soggetti.

Quanto ai soggetti destinatari di tale forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”⁹.

3.2. I reati presupposto

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)¹⁰, meglio indicate nell'**Allegato n. 1**.

3.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)¹¹;
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2)¹²:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

⁹ Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, CSM, CNEL).

¹⁰ Il “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

¹¹ È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

¹² Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.



- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)¹³;
- iv. pubblicazione della sentenza¹⁴.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di Reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

A tal proposito, deve evidenziarsi che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del Decreto, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del Decreto.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

¹³ La **confisca** - disposta unitamente alla sentenza di condanna – si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

¹⁴ La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.



3.4. L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001

3.4.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i Reati siano ascrivibili a **soggetti in posizione apicale**, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei **soggetti in posizione subordinata**, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nella norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi **ai fini dell'esonero della responsabilità** dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub art. 6, comma 2*).



Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis un Modello idoneo deve inoltre prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate¹⁵.

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, come visto sopra, il Decreto sancisce che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello penal-preventivo, del quale venga accertata l'adeguatezza ed effettività dal giudice penale *post factum*, può comportare da parte di questi la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato.

Infatti, ciò che si chiede all'ente collettivo è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei Reati della medesima *species*, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione ("*nemo ad impossibilia tenetur*").

Ancora, si ricorda che il Modello Organizzativo anche se adottato *post factum* e, quindi, seppur non sindacabile in termini di efficacia nella prevenzione dei reati presupposto, diviene circostanza attenuante rilevante nella valutazione delle sanzioni da applicare all'ente.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare ovvero ampliarne i contenuti per tener conto di modifiche normative nel frattempo intervenute.

3.4.2. Cenni sulle linee guida categoriali

Il Legislatore – consapevole della svolta epocale correlata all'emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest* – ha ritenuto importante precisare, al comma 3 dell'art. 6, che i Modelli possono essere adottati sulla base

¹⁵ Cfr. paragrafo del presente documento relativo alle segnalazioni verso l'OdV.



dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

In attuazione di siffatto disposto normativo, l'ABI – Associazione Bancaria Italiana – e Confindustria¹⁶ (ed altre Associazioni nazionali di categoria) hanno redatto e sottoposto al vaglio ministeriale proprie Linee Guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa, operando talune scelte organizzative e approfondendo alcune misure di presidio e controllo rispondenti alle peculiarità del settore merceologico di appartenenza.

Per l'elaborazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la BCC ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalle suddette Linee Guida, sostanziando un vademecum di supporto agli Associati impegnati nell'elaborazione del proprio Modello.

4. Descrizione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. Coop. (LA BCC): assetto di governance e organizzativo

LA BCC, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del Testo Unico Bancario, mediante la sottoscrizione del Contratto di Coesione¹⁷, ha aderito al Gruppo BCC Iccrea formatosi il 4 marzo 2019 nell'ambito della riforma del Credito Cooperativo Italiano.

LA BCC, in virtù del Contratto di Coesione di cui sopra, è assoggettata alla direzione e al coordinamento esercitato da parte della Capogruppo Iccrea Banca ai sensi dell'art. 2497 c.c.

LA BCC, nell'ambito del Gruppo BCC Iccrea, si configura come *Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento*, ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 23 del T.U.B., nonché *Banca Affiliata* ai sensi del punto 3 dell'art. 2359 c.c.

In particolare, il Contratto di Coesione conferisce, fra gli altri, alla Capogruppo i seguenti poteri:

- l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del Gruppo, che devono essere esercitati nel rispetto del principio di proporzionalità;
- l'esercizio della facoltà di nomina, opposizione alla nomina ovvero di revoca di uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza, degli Organi di Amministrazione e Controllo delle società aderenti al Gruppo, da esercitare - nei casi comunque enucleati nel Contratto di Coesione e nel rispetto delle modalità di esercizio ivi individuate;
- il potere di esclusione di una banca dal Gruppo per gravi violazioni degli obblighi individuati dal Contratto di Coesione, nonché il sanzionamento proporzionale alla gravità della violazione commessa.

¹⁶ Confindustria, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021.

¹⁷ Stipulato tra Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, parte terza, capitolo 5, e successivi aggiornamenti.



4.1. Descrizione della BCC

LA BCC è una società cooperativa a mutualità prevalente che, come sopra descritto, ha aderito al Gruppo BCC Iccrea.

Obiettivo della BCC è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue diverse forme, con una rete distributiva articolata su un unico marchio territoriale. Nello svolgimento dell'attività si occupa anche dell'operatività del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con il quale collabora per potenziare l'offerta di servizi innovativi e nuovi canali distributivi.

LA BCC è una delle principali realtà bancarie nel mondo del credito cooperativo e si colloca, in termini di prodotto bancario lordo, tra le prime BCC a livello nazionale al 31.12.2022.

LA BCC - alla data di aggiornamento del presente modello: 29 settembre 2023 - ha 71 filiali in Italia, suddivise in 6 aree territoriali: Faenza (con 10 filiali), Ravenna con 14 filiali), Lugo (con 10 filiali), Imola (con 9 filiali), Forlì (con 16 filiali), Romagna Centro (con 12 filiali).

Le filiali sono distribuite su 3 province (Ravenna, Forlì - Cesena e Bologna) e 27 comuni. Il territorio della BCC si estende a 63 comuni, considerando, oltre a quelli in cui si trovano le filiali della Banca, anche quelli limitrofi.

Nel settore creditizio, LA BCC porta avanti una politica di forte attenzione alla qualità del credito, cercando comunque di non tralasciare alcuna opportunità di sostenere finanziariamente imprese e famiglie, clienti e soci, anche attraverso campagne mirate.

I mutui costituiscono un settore strategico per LA BCC, che rappresenta uno dei principali riferimenti per le famiglie che intendono acquistare casa. L'offerta si arricchisce di prodotti assicurativi danni e vita, che incontrano il crescente favore di una clientela consapevole della necessità di coprire i rischi legati alla possibilità di perdita del lavoro, malattia, infortuni e morte, oltre a quelli specifici per l'edificio.

Inoltre, LA BCC supporta le esigenze dei propri Soci e dei clienti nel settore del credito al consumo, sia direttamente sia attraverso un canale speciale affiliato a BCC Credito Consumo.

Per quanto riguarda le imprese, LA BCC supporta con attenzione le PMI del territorio, con progetti specifici per i settori più importanti, come l'agricoltura, l'artigianato e il commercio.

4.2. Modello di Governance

La Capogruppo e le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento adottano un modello di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale"¹⁸.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, le cui competenze sono definite dalla legge e dallo Statuto, è l'organo rappresentativo della compagine societaria e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si dota di norme interne che disciplinano le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni e modalità di assunzione delle delibere e delle conseguenti verbalizzazioni.

¹⁸ Cfr. Regolamento del Gruppo Iccrea; Contratto di Coesione, p. 16.



Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha la facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza delle Assemblee.

Il Consiglio, in caso di rinnovo totale dell'organo o di cooptazione degli amministratori, individua la composizione qualitativa e quantitativa ottimale dell'Organo Aziendale stesso, tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Capogruppo.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata sono eletti dall'Assemblea secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale.

L'Assemblea della Banca Affiliata nomina autonomamente i rispettivi amministratori, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento¹⁹ e dello Statuto²⁰.

Gli amministratori possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza loro applicabili, soddisfano i criteri di competenza e correttezza, nonché dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento²¹ e nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della BCC agisce nel rispetto degli obblighi di legge sull'agire informato²² e nella consapevolezza degli obblighi regolamentari esplicitati, fra l'altro, nelle disposizioni di Banca d'Italia.

Esso si dota di un proprio regolamento interno ove vengono disciplinate le seguenti materie: poteri, compiti e responsabilità e il funzionamento dello stesso.

Nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa di Gruppo²³, nonché nei limiti imposti dall'art. 2381 del c.c. e dalle Disposizioni di Vigilanza²⁴, il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei componenti proprie attribuzioni, determinandone in modo analitico, chiaro e preciso il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.

All'atto di adozione del presente Modello, la BCC ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 13 componenti, di cui il Presidente e Vice-Presidente.

¹⁹ Cfr. TUB, art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2.

²⁰ Sul punto si veda il Contratto di Coesione, art. 5.1.1 dove è previsto che "La Capogruppo, sulla base della documentazione presentata e tenendo conto dell'esigenza di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo nonché dell'esigenza che sussistano le condizioni necessarie ai fini dell'esercizio da parte della Capogruppo dell'attività di direzione e coordinamento, valuta l'adeguatezza di ciascun candidato al fine di assicurare la sana e prudente gestione del Gruppo Bancario Cooperativo (c.d. "valutazione di merito"). La Capogruppo, una volta effettuate le proprie valutazioni, trasmette a ciascuna Banca Affiliata l'esito della consultazione con l'indicazione dei candidati per i quali la Capogruppo rilascia parere favorevole alla candidatura e le eventuali indicazioni che ritiene utile fornire alla Banca Affiliata. In caso di mancato gradimento della Capogruppo, le Banche Affiliate in regime di gestione ordinaria sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina".

²¹ Cfr. Art. 26 del TUB e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

²² Art. 2381, comma 6, del codice civile: "Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".

²³ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

²⁴ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, Par. 2.2, lett. d).



Comitato Esecutivo²⁵

Secondo quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

La Delibera Quadro sui poteri delegati riporta i poteri attribuiti al Comitato Esecutivo della BCC, quali, a titolo esemplificativo, quelli in materia di gestione del personale, erogazione e gestione del credito, gestione della finanza aziendale e di offerta dei servizi di investimento, concessione di tassi e condizioni, nonché in materia di spesa.

Comitati Endocosiliari²⁶

All'esito del processo di valutazione condotto sulla base dei criteri previsti dalle Disposizioni di Vigilanza, LA BCC ritiene di potersi classificare nella categoria delle banche intermedie, avendo un attivo di bilancio, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, compreso tra i 5 miliardi di euro e i 30 miliardi di euro.

Pertanto, LA BCC ha costituito un Comitato Rischi endoconsiliare, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

Il Comitato Rischi endoconsiliare, che svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, nonché le funzioni relative alle attività connesse ai rischi e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, è composto da tre Amministratori Indipendenti e il Presidente, in tale veste, svolge il ruolo di referente (link auditor) per l'attività di internal audit esternalizzata.

Il Comitato svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie in materia di governo dei rischi e sistema dei controlli interni.

In particolare, si segnalano le seguenti attività di maggiore rilevanza:

- formula pareri al Consiglio sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il Sistema dei Controlli Interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle Funzioni Aziendali di Controllo, portando all'attenzione del Consiglio gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere;
- esamina i programmi di attività e le relazioni annuali delle Funzioni Aziendali di Controllo indirizzate al Consiglio;
- svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi (RAF);
- accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF, esprime un parere in merito al processo di identificazione del personale più rilevante (Material Risk Takers – MRTs);
- svolge le funzioni relative alle attività connesse al rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti rilevanti, già esercitate dagli Amministratori indipendenti secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

²⁵ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

²⁶ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.



Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili delle rispettive Società.

I sindaci possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza secondo quanto disposto dalla normativa vigente²⁷ e dallo Statuto.

L'Assemblea della Banca Affiliate provvede autonomamente alla nomina dei sindaci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento²⁸ e dello Statuto.

All'atto di adozione del presente Modello 231, LA BCC ha nominato un Collegio Sindacale composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

Il Collegio Sindacale della BCC si dota di un proprio regolamento interno disciplinante le seguenti materie: ruolo, responsabilità e pianificazione annuale delle attività del Collegio e il funzionamento dello stesso.

Società di Revisione

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010, l'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisore legale dei conti a una Società di Revisione che deve essere in condizioni di indipendenza. La Capogruppo definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il revisore legale e i soggetti appartenenti al relativo *network*. Le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento si impegnano a recepire tali direttive per mezzo di regolamenti interni.

Al revisore legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Inoltre, allo stesso spetta di verificare se il bilancio di esercizio individuale e consolidato rappresenta una visione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto verificato. Esprime, da ultimo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

L'Assemblea dei Soci del 18 maggio 2019 ha conferito alla società EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti e di altri servizi di revisione indicati nel relativo contratto per il periodo 2019 – 2027.

Direttore Generale²⁹

La nomina, la revoca e le attribuzioni del Direttore Generale della BCC competono al Consiglio di Amministrazione della stessa. La Capogruppo verifica preventivamente il rispetto, da parte della Banca, delle Politiche di Gruppo che stabiliscono i criteri di selezione degli Esponenti Aziendali e fornisce un parere motivato sulla scelta del nominativo proposto dalla BCC.

²⁷ Cfr. art. 26 del TUB e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

²⁸ Cfr. TUB, art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2. Sul punto si veda anche la nota n 52.

²⁹ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.



L'art. 46 dello Statuto Sociale definisce i compiti e le attribuzioni del Direttore Generale.

Il Regolamento interno definisce, nell'ambito delle funzioni statutariamente previste, le specifiche responsabilità che il Direttore Generale esercita anche avvalendosi della struttura organizzativa aziendale a) nella gestione societaria e istituzionale, b) nella gestione organizzativa, c) nella gestione del personale, d) nella gestione dell'attivo e del passivo, e) nell'erogazione e gestione del credito, f) nella gestione operativa e commerciale, g) nella gestione amministrativa e di bilancio, h) nella gestione dei rischi e nello svolgimento dei controlli interni.

Vice Direttore

Il ruolo di Vice Direttore è istituito nel rispetto degli artt. 35 e 46 dello Statuto Sociale. L'attribuzione dell'incarico di Vice Direttore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore Generale in tutte le occasioni di assenza o impedimento di quest'ultimo assumendo in tali evenienze la responsabilità di tutti i poteri conferiti al Direttore dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalle altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Vice Direttore coadiuva, inoltre - di concerto con gli altri componenti della Direzione Generale - il Direttore nella gestione della Banca: al Vice Direttore è normalmente affidata la titolarità di un'area o settore significativi della struttura aziendale.

Nel vigente organigramma aziendale, il Vice Direttore, in quanto titolare della Direzione Credito, non esercita poteri di erogazione del credito, ma esclusivamente poteri di gestione come previsto dalla Delibera Quadro sui poteri delegati.

4.3. Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo

La BCC - alla data di aggiornamento del presente Modello: 29 settembre 2023 - risulta dotata di un Organigramma e di un Regolamento interno che definiscono ruoli, mansioni e responsabilità.

Oltre al Direttore Generale sono presenti:

- la Direzione *Business*, alla quale riferiscono direttamente:
 - la Direzione Retail, che comprende l'intera struttura territoriale, costituita dalla Rete delle Filiali, coordinata dai Responsabili di Area, una per ciascuna delle sei aree in cui si articolano le attività operative svolte dalle Filiali; comprende inoltre il Servizio Personal e il Servizio Small Business;
 - il Servizio *Private*;
 - il Servizio *Corporate*;
 - il Servizio Specialisti Imprese;
 - l'Ufficio Marketing e CRM;
 - l'Ufficio Prodotti Assicurativi e Previdenza;
- la Direzione Finanza e Amministrazione, alla quale riferiscono direttamente:
 - il Servizio Finanza;
 - il Servizio Amministrazione;



- la Direzione Credito, alla quale riferiscono direttamente:
 - il Servizio Crediti;
 - il Servizio Crediti Anomali e Deteriorati;
 - l'Ufficio Monitoraggio, Classificazione e Valutazione Crediti;
- la Direzione Risorse Umane, che comprende:
 - il Servizio Risorse Umane;
 - l'Unità Relazioni Sindacali e del Lavoro;
- la Direzione Organizzazione e Servizi, che comprende:
 - il Servizio Risorse Organizzative;
 - il Servizio Assistenza e Supporti;
 - l'Unità Sviluppo Organizzativo;
 - l'Unità Esternalizzazioni e IT Compliance;
- il Servizio di Segreteria Generale, che comprende:
 - l'Ufficio Segreteria;
 - l'Ufficio Soci e Relazioni Esterne;
 - l'Ufficio Legale;
- l'Ufficio Welfare e Sostenibilità.

Con riferimento al Sistema dei Controlli Interni, il modello organizzativo di Gruppo previsto per le FAC si basa sull'esternalizzazione alla Capogruppo (cd. Esternalizzazione delle funzioni di controllo infragruppo), attuata attraverso la sottoscrizione di apposito contratto e le conseguenti attribuzioni delle attività di controllo di II e III livello alle unità organizzative dei rispettivi FAC di Capogruppo (AML, Compliance, Risk Management e Internal Audit).

4.3.1 Ambiti di Direzione e Coordinamento

LA BCC è soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Capogruppo ex artt. 2497 e ss. c.c., negli ambiti puntualmente richiamati nel Regolamento del Gruppo Iccrea e nel Contratto di Coesione ai quali si rimanda ³⁰.

4.3.2 Contratti di servizio Infragruppo

I servizi svolti dalla Capogruppo e dalle altre Società del Gruppo (specificatamente Società del Perimetro Diretto) sono forniti in base a specifici contratti (c.d. accordi di servizio), che disciplinano la descrizione delle attività sottostanti il servizio erogato, la remunerazione dello

³⁰ Cfr. Regolamento del Gruppo Iccrea p. 27 e ss. e Contratto di Coesione p. 14 e ss. Nel Regolamento (p. 16 e ss.) sono, altresì, disciplinati gli strumenti mediante i quali la Capogruppo esercita l'attività di direzione e coordinamento.



stesso e, qualora richiesto dalle politiche e dalla normativa di riferimento, i Service Level Agreement (“SLA”)³¹.

In particolare, in caso di *outsourcing*, tali accordi sono predisposti nel rispetto delle politiche di Gruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali e in conformità delle Disposizioni di Vigilanza.

5. Il sistema di deleghe e procure

A norma di Statuto, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato alcune delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo ed al Direttore Generale al fine di assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio stesso.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai responsabili delle strutture organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola.

Tutte le strutture operano sulla base di specifici regolamenti, che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità; tali regolamenti sono emanati e portati a conoscenza nell'ambito della Banca. Analogamente è diffuso il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che definisce i poteri delegati, i ruoli funzionali e le responsabilità (Delibera Quadro sui poteri delegati).

Anche le procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono diramate all'interno della Banca attraverso specifica normativa. Pertanto, i principali processi decisionali ed attuativi riguardanti l'operatività della Banca sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Banca. Particolare attenzione viene prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative della BCC, sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

6. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati.

In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe e di procure adottato dalla BCC.

³¹ Il Contratto di Coesione, Allegato 4 “Servizi e corrispettivi da riconoscere alla Capogruppo” distingue tra (a) Servizi di Classe 1 “Attività di indirizzo strategico e generale e Attività operative per il GBC” e (b) Servizi di Classe 2 “Ulteriori servizi offerti”.



Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della segregazione di funzioni, della verificabilità, della tracciabilità, della trasparenza, della pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale e devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati; frequenti operazioni di riconciliazione; supervisione e *monitoring*; attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

7. Procedure manuali e informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la BCC ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla BCC, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

8. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

8.1. La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento

Si è provveduto ad adottare ed aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in chiave anti-reato, tenendo conto:

- della normativa di settore, delle istruzioni delle Authorities di Vigilanza;
- delle Linee Guida redatte da ABI;
- delle Linee Guida redatte da Confindustria;
- delle Linee Guida redatte dalla Capogruppo in forza del Contratto di Coesione.

Nella predisposizione ed aggiornamento del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Banca, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs n. 231/2001.

Gli organi della Banca hanno dedicato e continuano a dedicare la massima cura nella definizione delle strutture organizzative e delle procedure operative sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti e irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Banca).

Il contesto organizzativo della Banca è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che ne garantiscono il funzionamento; si tratta dunque di un sistema articolato che è definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui la Società è sottoposta in qualità di banca (Testo Unico Bancario, Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ecc.) e conseguenti disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, ecc., ognuna per i profili di rispettiva competenza, le quali svolgono verifiche e controlli sull'operato della Banca e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa.



Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca.

Ai sensi dell'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto, il Modello deve "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Pertanto, nella costruzione del Modello, si è provveduto all'identificazione dei processi societari sensibili alla commissione dei Reati di cui al Decreto, procedendo ad un'accurata verifica delle attività poste in essere dalla Banca nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare, per ogni singolo settore, i relativi rischi di Reato in concreto prospettabili.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività.

Ricognizione informativa e documentale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere ed esaminare la documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società, quali:

- Statuto;
- organigramma;
- deleghe e procure;
- regolamenti interni e procedure operative formalizzate;
- policy di gruppo;
- elementi relativi alle sanzioni disciplinari previste dai C.C.N.L. applicabili;
- contratti significativi;
- ultimo bilancio di esercizio.

Mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili, reati astrattamente rilevanti e modalità di commissione dei reati

Si è poi proceduto ad effettuare una mappatura di tutta l'attività della Banca, articolata sulla base dei processi aziendali, singolarmente esaminati quanto ai precisi contenuti, alle concrete modalità operative, alla ripartizione delle competenze, alla sussistenza o insussistenza di rischio di commissione di Reato.

L'identificazione delle aree a rischio di commissione di Reati è stata effettuata mediante interviste condotte singolarmente con i Responsabili di ciascuna Funzione che descrivono le modalità operative di ogni Ufficio, il tutto documentato mediante specifiche verbalizzazioni.

Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ogni profilo di rischio.

Per le suddette aree a rischio si è poi richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle relative attività di descrivere le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato.

Il risultato di siffatta attività è stato documentato nella Parte speciale del Modello.



Valutazione del grado di rischio potenziale e dell'adeguatezza del sistema di controllo preventivo (Protocolli)

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal Decreto al fine di individuare le eventuali carenze del sistema organizzativo aziendale esistente.

Per la quantificazione del rischio sono state analizzate tre componenti: la probabilità di esposizione al rischio, la gravità dell'impatto e la rilevabilità del comportamento scorretto. A ciascuna delle suddette componenti è stata associata una scala numerica di rilevazione del rischio. Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato, quale prodotto dei tre fattori indicati, il complessivo Fattore di Rischio.

Valutazione del rischio residuo ed eventuale adeguamento del sistema di controllo preventivo

Nei casi in cui siano state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate dal sistema di controlli in essere, si è proceduto ad individuare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi ritenuti più efficaci ed idonei a prevenire in concreto le ipotesi di rischio identificate.

Per le aree a rischio di reato, per le quali non fosse già presente un sufficiente presidio di controllo, si sono definiti protocolli che contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

8.2. Struttura e componenti del Modello

Il Modello della BCC, quale strumento unitario, è costituito dai seguenti Componenti essenziali:

- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare Interno;

Il Codice Etico di Gruppo, inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e il controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;



- il Sistema Disciplinare;
- il sistema di Whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

Nella Parte Speciale sono, invece, individuate le Aree a Rischio reato e per ognuna di queste le attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree per tutte le categorie di reato ritenute configurabili.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale vengono individuate:

- i) le aree ritenute "a rischio reato", vale a dire le aree aziendali, astrattamente "impattate" dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ii) per ciascuna Area a Rischio le attività "sensibili", le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito di tali aree o delle attività "sensibili" e i Reati astrattamente perpetrabili;
- iii) all'interno di ciascuna Area a Rischio viene indicato se l'area è anche a rischio c.d. "strumentale", ossia caratterizzata da attività che possono assumere carattere di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di interesse (in particolare: i reati contro la Pubblica Amministrazione, alla corruzione tra privati e ai reati tributari);
- iv) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a "rischio reato" e "strumentali"; a titolo esemplificativo, sono Principi di controllo:
 - a. la **tracciabilità** degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
 - b. l'individuazione degli specifici **livelli autorizzativi** o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
 - c. la **veridicità, esaustività e aggiornamento** dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Authorities di Vigilanza;
- v) una sintetica elencazione dei principi generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei Reati; tali principi prevedono che ogni società ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo,
 - a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
 - b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
 - c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;



- d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
- f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

9. Codice etico

Così come previsto dalle Linee Guida delle maggiori Associazioni di categoria, il Codice Etico o di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

La finalità del Codice Etico è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha emanato un Codice Etico di Gruppo applicabile a tutte le Banche del Gruppo. Tale Codice, parte integrante del Modello della Banca Affiliata, definisce i principi valoriali e comportamentali ai quali tutti gli stakeholder devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

10. Sistema disciplinare

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiedono l'adozione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate.

La BCC ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare parte integrante del presente Modello, che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 bis, lett. d) in esso sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante da atti discriminatori o ritorsivi, nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rilevano infondate (*Whistleblowing*).

11. L'Organismo di Vigilanza

11.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il compenso e ne nomina il Presidente.



Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto indicato all'articolo 6, comma 4 bis, del Decreto ed a quanto previsto dallo Statuto, può attribuire le funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale è anche il Presidente dell'O.d.V.; inoltre il compenso per la funzione di membro dell'O.d.V. è stabilito dall'Assemblea dei Soci.

L'OdV della BCC, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e ABI, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: l'OdV è provvisto di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

11.2. I casi di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'OdV:

i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo di BCC, nonché con i medesimi membri degli altri enti dello stesso Gruppo o con i soggetti esterni incaricati della revisione;

iii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la BCC o altre Società/BCC dello stesso Gruppo, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso possono considerarsi le *best practice*, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale;

iv) con riferimento ai sindaci/componenti dell'OdV, la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 c.c.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

11.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni ed è rieleggibile.



Qualora le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano affidate al Collegio Sindacale, il mandato scade in coincidenza con quello previsto per il Collegio Sindacale.

Dal momento della cessazione dell'incarico per scadenza del mandato triennale, l'O.d.V. continuerà a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso da parte del Consiglio di Amministrazione che vi provvederà senza indugio.

Il componente dell'O.d.V. è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico, rassegnando le proprie dimissioni volontarie.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo di Vigilanza, con delibera motivata, per giusta causa. Rappresentano, a titolo esemplificativo, ipotesi di giusta causa di revoca dei componenti dell'O.d.V.:

- a) la pronuncia di una sentenza di condanna della Banca ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la mancata partecipazione a più di n. 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificazione;
- c) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- d) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o il licenziamento o comunque la cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di rinuncia, revoca, morte o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro avrà la stessa scadenza del mandato dei membri già in carica.

Qualora le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano affidate al Collegio Sindacale, in caso di rinuncia, morte revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, decade l'intero Organismo ed il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio alla nomina dei nuovi componenti dello stesso.

11.4. Poteri e responsabilità

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti l'adeguamento dello



stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
- monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli Organi Amministrativi e di Controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e gli interventi effettuati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate. A tal fine anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV o presso la Segreteria della BCC (in formato elettronico e/o cartaceo, con modalità di accesso esclusivo all'interno dell'Ufficio Segreteria).
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo di:



- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

11.5. Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale Regolamento, come previsto dalle *best practice* applicabili, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- o la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- o la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- o l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- o la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- o il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca con cadenza almeno trimestrale e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

11.6. Il budget di dotazione

Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo dell'incarico, un compenso annuo. Tale compenso deve essere conforme alle politiche retributive della Banca così come presentate all'Assemblea dei Soci.

Qualora le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano affidate al Collegio Sindacale, il compenso per la funzione di membro dell'O.d.V. è stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza può essere destinatario di una remunerazione maggiorata rispetto agli altri membri dell'OdV. In nessun caso, tali soggetti possono percepire una remunerazione variabile.

Il Consiglio di Amministrazione assegna, per ogni esercizio sociale, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza sulla base delle richieste di quest'ultimo formalmente presentate al



Presidente del Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'ente può avvalersi anche di risorse esterne esperte in materia di controlli interni, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

In ogni caso, ove necessario, l'Organo Amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano all'OdV per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, liberamente e personalmente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget allo stesso assegnato, salvo l'obbligo di rendicontazione annuale all'Organo Amministrativo, con contestuale richiesta di eventuale ricostituzione dello stesso nel caso di intervenuto utilizzo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

11.7. Flussi informativi e segnalazioni

Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett d) del Decreto richiede che il Modello preveda "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*". La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Le modalità di realizzazione del flusso informativo periodico all'Organismo di Vigilanza possono essere previste in una norma interna che disciplini, almeno, i seguenti elementi: contenuti del flusso, responsabile del flusso, tempistica di trasmissione (frequenza e scadenza) e modalità di inoltro all'OdV.

In attuazione di quanto sopra, devono essere trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- la commissione o la ragionevole convinzione di commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/01;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici (ad esempio, quelli in materia di formazione finanziata attraverso l'utilizzo di Fondi di carattere europeo, nazionali e regionali);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei



- quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
 - le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
 - gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici);
 - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti e gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
 - le comunicazioni, da parte della Società di Revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta, nonché le informazioni da parte delle funzioni amministrative competenti, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata in relazione ad eventuali anomalie o non conformità di carattere contabile/fiscale riscontrate nel corso delle proprie attività;
 - verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo ed eventuali prescrizioni formulate, visite ispettive e verbali di accertamento predisposti dagli enti competenti; provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altre autorità (inclusa l'Amministrazione Finanziaria);
 - elenco dei procedimenti giudiziari a carico di dirigenti/dipendenti per i reati previsti nel D.Lgs. n. 231/01.

Nell'ottica di una gestione integrata dei flussi informativi intercorrenti tra i diversi soggetti aziendali coinvolti nel funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, ferma restando l'autonomia della BCC e dell'OdV nella predisposizione dei propri flussi informativi, sono previsti specifici flussi di comunicazione dalle Funzioni di Controllo riportati specificatamente nella regolamentazione interna³²: (dai Responsabili delle Funzioni Aziendali, dalle Funzioni Compliance, Internal Audit, Risk Management e Antiriciclaggio).

Un elenco delle informative da far pervenire all'O.d.V. al verificarsi dell'evento o periodicamente e dei canali utilizzabili viene descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione.

³² Cfr. "Politica di Gruppo in materia di coordinamento delle Funzioni Aziendali di Controllo e Schema dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali e i Comitati endo-consiliari" tempo per tempo vigente.



L'Organismo di Vigilanza riceve, altresì, dal Datore di Lavoro (o soggetto da esso delegato), una relazione annuale, preventivamente condivisa con il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione ("RSPP"), sulle attività svolte nel periodo in esame. Tale relazione ha lo scopo di attestare la regolarità degli adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 231/2001.

I Flussi informativi verso l'OdV possono essere trasmessi a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza odv@labcc.it.

Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza

Quanto ai flussi informativi dell'OdV agli Organi Societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, almeno semestralmente, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La Relazione periodica dell'OdV dovrebbe riguardare, in particolare:

- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello e di altri interventi per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Sistema di segnalazioni di violazioni (c.d. *Whistleblowing*)

Stante l'assoggettamento della BCC alla normativa settoriale regolante le segnalazioni di



violazioni ex art. 52 bis TUB, nonché ad ulteriori normative che prevedono la definizione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni, fra cui l'articolo 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, D.Lgs. n. 231/2001, la BCC si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni.

Nello specifico, le segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L'effettuazione di segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare³³.

Sono oggetto di possibile segnalazione di cui al Decreto le seguenti circostanze:

- la commissione di un reato-presupposto ex Decreto, ovvero la realizzazione di reati che possano avere un rilievo agevolativo, strumentale o di supporto alla commissione di essi;
- criticità che emergono dall'attività di controllo posta in essere dalle Funzioni aziendali addette in relazione a condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto;
- pratiche non in linea con le prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo;
- segnalazioni dei Responsabili delle U.O. in merito all'esercizio delle loro attività di controllo da cui possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle prescrizioni del Decreto.

Per la gestione di tali segnalazioni la BCC ha recepito la Politica di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni nella quale viene disciplinata in maniera organica e strutturata, fra le altre, la gestione delle segnalazioni ex D.Lgs. 231/01³⁴ ed adottato il sistema di gestione delle segnalazioni di Gruppo interamente gestito in modalità informatica.

Nello specifico, le **segnalazioni provenienti dal personale**³⁵ sono indirizzate tramite la procedura informatica dedicata ai soggetti valutatori individuati dalla stessa Politica.

Qualora la segnalazione sia relativa a presunte violazioni riferibili ai reati di cui al D.Lgs. 231/01, la stessa viene indirizzata tramite la medesima procedura informatica dal valutatore all'Organismo di Vigilanza 231/01 della BCC informandolo della fattispecie e degli esiti dell'attività istruttoria.

³³ Nel Sistema Disciplinare sono, altresì, previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela dell'identità del segnalante e chi commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

³⁴ Si precisa che la normativa di gruppo disciplina la gestione di tutte le segnalazioni a cui le società sono assoggettate in forza della normativa di vigilanza e della normativa di riferimento, incluso il D.Lgs. 231/01.

³⁵ Rif. "Politica di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)": Ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera h-novies), TUB per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato". Tra i soggetti segnalanti ("personale"), tuttavia, non sono da considerare i membri degli Organi Aziendali in quanto questi ultimi, per segnalare eventuali illeciti, utilizzeranno canali e modalità di cui sono già a disposizione in ragione del loro mandato.



La gestione delle segnalazioni avviene in modo da garantire che i soggetti coinvolti (segnalante/segnalato) non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e del segnalato, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge.

Gli **Organi Aziendali** e i **soggetti esterni** alla BCC (destinatari del Modello) possono effettuare le segnalazioni di cui all'art. 6 del Decreto tramite i seguenti canali di comunicazione dedicati:

- a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza: odv@labcc.it
- per iscritto, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o presso la sede della BCC in Faenza (RA), Piazza della Libertà n. 14.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute direttamente ed espleta gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni coinvolgendo, qualora ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

La BCC garantisce i segnalanti, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione assicurando in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *quater* il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Ancora, ai sensi dell'art. 6 del Decreto:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In questi casi, è onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

12. Aggiornamento

L'Organo Amministrativo è responsabile, unitamente alle Funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un



mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni o modifiche legislative³⁶.

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, ivi incluso il Codice Etico, eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, o alle Funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di Componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (es. intervenute modifiche organizzative e operative), ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei Reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica in ottica di un eventuale aggiornamento, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- i. variazioni del “catalogo dei reati” previsti dal D.Lgs 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- ii. coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- iii. variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- iv. rilievi effettuati dalle Funzioni di Controllo, con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi “correttivi” al Modello o di Componenti di esso;
- v. segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

Il Consiglio può conferire mandato al Direttore Generale, nell'ambito del Sistema di deleghe e procure in essere e con il supporto delle competenti strutture organizzative, per apportare in maniera autonoma modifiche meramente formali al Modello ed alla documentazione ad esso allegata, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza alla prima occasione utile. Con riferimento alla “mera formalità” delle modifiche, si richiede che tali modifiche non abbiano impatti sostanziali sulle previsioni dei documenti interessati e non abbiano come effetto la riduzione o l'ampliamento dei contenuti e ambiti di applicazione riferiti alle Aree a Rischio, alle Attività Sensibili e al relativo sistema di controllo aziendale (in tal senso possono, in via esemplificativa, considerarsi meramente formali: le correzioni di refusi ed errori materiali, l'aggiornamento o correzione di rinvii ad articoli di legge e della mera denominazione di Funzioni/Unità aziendali).

13. Comunicazione, diffusione del Modello e formazione

Due importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli

³⁶ Con riferimento alle modifiche normative impattanti sul D. Lgs. 231/01 la BCC potrà essere destinataria di comunicazioni da parte della Capogruppo riguardanti le suddette modifiche e gli impatti sui diversi documenti che compongono il Modello che dovranno essere modificati in autonomia dalla BCC stessa.



assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

13.1. Comunicazione e diffusione del Modello

La BCC deve dare piena pubblicità al Modello 231 adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Banca Affiliata si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla BCC, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a) Comunicazione e diffusione interna

Con riferimento alla comunicazione e diffusione interna, ovvero al Personale e agli Esponenti Aziendali, la stessa viene realizzata mediante invio di copia elettronica integrale del Modello, nonché mediante idonei strumenti divulgativi, quali la pubblicazione sull'intranet aziendale.

b) Comunicazione e diffusione esterna

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta, oltre al Codice Etico di Gruppo.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connesse, da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello della BCC e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico di Gruppo viene messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito di Iccrea e della BCC.

13.2. L'attività di formazione

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della BCC, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della BCC.



In particolare, è previsto che i principi del Modello 231, nonché quelli del Codice Etico che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative, di cui alcune erogate direttamente dalla Capogruppo, a cui è posto obbligo di partecipazione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla BCC, operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

A tale riguardo periodicamente il Servizio Risorse Umane predispone, con la collaborazione dell’O.d.V. e di eventuali professionisti esterni aventi specifica competenza in materia di 231, un piano di formazione che deve prevedere:

- una formazione di base (anche attraverso modalità e-learning) che consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il personale – normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e Reati presupposto), Modello e suo funzionamento, contenuti del Codice Etico;
- specifici interventi di approfondimento (anche attraverso modalità e-learning) per le persone che operano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti;
- moduli di approfondimento in caso di aggiornamenti normativi del Modello.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti è obbligatoria: è compito del Servizio Risorse Umane informare l’O.d.V. sui risultati – in termini di adesione – di tali corsi.

La reiterata ingiustificata mancata partecipazione ai suddetti programmi di formazione da parte dei dipendenti comporterà l’irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Sistema Disciplinare parte integrante del Modello.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del Personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.



ALLEGATO 1: CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO³⁷

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.³⁸:

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)³⁹;*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)⁴⁰;*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁴¹;*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)⁴²;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)⁴³;*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)⁴⁴;*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)⁴⁵;*
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)⁴⁶;*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)⁴⁷;*
- *concussione (art. 317 c.p.)⁴⁸;*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)⁴⁹;*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis*

³⁷ Alla data del 31 agosto 2023.

³⁸ Come da ultimo novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 e dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³⁹ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n 13.

⁴⁰ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n 13.

⁴¹ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴² Così come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022.

⁴³ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n 13.

⁴⁴ Così come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022.

⁴⁵ Come modificato dal D.lgs. n. 156 del 04.10.2022.

⁴⁶ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴⁷ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴⁸ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁴⁹ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.



- c.p.)⁵⁰;
- *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*⁵¹;
- *traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)*⁵².

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)*⁵³;
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*⁵⁴;
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*⁵⁵;
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*⁵⁶;
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.);*
- *delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).*

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:

- *associazione a delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);*

⁵⁰ Così come modificato dal D.lgs. n. 156 del 04.10.2022.

⁵¹ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵² Da ultimo introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁵³ Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

⁵⁴ Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

⁵⁵ Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

⁵⁶ Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).



- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)⁵⁷.*

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

Art. 25-ter, Reati societari⁵⁸:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);*

⁵⁷ Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

⁵⁸ Come modificato dal D.Lgs. del 02 marzo 2023 n. 19.



- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)⁵⁹;*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)⁶⁰;*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*
- *false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023 del 2.2.2023⁶¹).*

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- *associazioni sovversive (art. 270 c.p.);*
- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);*
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);*
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);*
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);*
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
- *finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);*
- *sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);*
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);*
- *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);*
- *atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);*
- *sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);*
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *conspirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);*
- *conspirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);*
- *banda armata, formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);*

⁵⁹ Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

⁶⁰ Abrogato ultimo comma dall'art. 1, legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁶¹ Introdotto dal D,Lgs. 19/2023.



- *assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);*
- *misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)⁶²;*
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);*
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)⁶³;*
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)⁶⁴.*

Art.25-sexies, Abusi di mercato:

- *abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 ⁶⁵);*
- *manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁶⁶ e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)⁶⁷, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

⁶² Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

⁶³ Da ultimo inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

⁶⁴ Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

⁶⁵ Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

⁶⁶ Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

⁶⁷ Così come modificato dall'art. 12, comma 3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.



Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)⁶⁸, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)⁶⁹ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁷⁰ e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)⁷¹.

Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti⁷²:

- *indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)⁷³;*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);*
- *Frode informatica (art. 640-ter, comma 2)⁷⁴.*

Art. 25-novies, Delitti in materia di diritto d'autore:

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633)⁷⁵.*

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).

Art. 25-undecies, Reati ambientali⁷⁶:

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)⁷⁷;*
- *reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione*

⁶⁸ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁶⁹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁷⁰ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁷¹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁷² Introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184. L'articolo 25-octies.1 prevede la responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che non costituisca più grave reato).

⁷³ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁷⁴ Così come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022.

⁷⁵ Come novellato dall'art. 3 della Legge 14.07.2023 che ha introdotto un nuovo reato presupposto (pirateria digitale) alla lettera h – bis) dell'art. 171 – ter della Legge 633/1941

⁷⁶ Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

⁷⁷ Come modificato dalla Legge n. 22 del 09.03.2022.



- di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
 - *reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
 - *reati di cui agli artt. 259 e 260⁷⁸ della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
 - *reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
 - *reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
 - *reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*
 - *reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993*
 - *reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.*

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁷⁹

Reati di cui agli artt. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, e 22, commi 12 e 12 bis D.Lgs. n. 286/1998⁸⁰.

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.⁸¹).

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive",
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

⁷⁸ Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

⁷⁹ Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

⁸⁰ Come da ultimo novellati dal D.L. n. 20 del 10.03.2023 convertito in Legge 05.05.2023.

⁸¹ Articolo aggiunto dalla Legge n. 167, 20 novembre 2017



Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari.

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati qualificati e di rilievo transfrontaliero:

- *dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)⁸²;*
- *omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)⁸³;*
- *indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)⁸⁴.*

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando⁸⁵:

- *nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);*
- *nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);*
- *nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);*
- *nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);*
- *nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);*
- *per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);*
- *nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);*
- *nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);*
- *nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);*
- *nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);*
- *di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);*
- *circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);*
- *altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);*
- *circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);*

⁸² Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁸³ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁸⁴ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁸⁵ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.



Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale⁸⁶:

- furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁸⁷:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.);

Legge n.146 del 16 marzo 2006, artt. 3 e 10, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
possono dare luogo alla responsabilità delle società e degli enti quando sono da considerarsi transnazionali.

⁸⁶ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁸⁷ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.